

ALLEGATO "C"
Rep N° 21459/12571

STATUTO



Associazione

"Dives in Misericordia"

APS - Onlus

2020

Giulio Mario Meloni
16-12-20



TITOLO I

Costituzione, Sede e durata

Articolo 1

- E' costituita l'Associazione "Dives in Misericordia APS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ONLUS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", con sede in Gela, C.so Vittorio Emanuele n. 197, in conformità al dettato della Legge italiana.
- Detta Associazione "Dives in Misericordia", apartitica, di ispirazione cristiana, di solidarietà familiare e di servizio ai bisognosi, in risposta alle tante povertà presenti sul nostro territorio, è il supporto principale della "*Piccola casa della Misericordia*" e promuove interventi mirati, i cui benefici vanno direttamente a favore di coloro che vivono in condizioni svantaggiate, in particolare verso i poveri, gli adolescenti, la terza età, le persone malate e quelle disabili, gli emarginati, che in seguito saranno denominati "gli ultimi".
- La sua durata è illimitata nel tempo, salvo le cause di scioglimento regolate a norma del Titolo I Cap. II, articolo 36 e segg. del Codice Civile.
- L'acronimo "Onlus" sarà utilizzato, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
- L'Associazione è costituita da persone che credono nel valore della persona e della famiglia e, pertanto, si impegnano a promuoverne e svilupparne il benessere globale e quei valori che da esse derivano e ad esse in qualche modo sono legati.
- Essa condivide e riconosce la Carta dei diritti della famiglia redatta dalla Chiesa Cattolica nel 1983 e segue l'invito del magistero pontificio a creare "la fantasia della carità creando la cultura della misericordia".
- Essa si ispira, inoltre, per la sua organizzazione e funzionamento, ai principi di democraticità e trasparenza ed è legata al Movimento "Fraternità Apostolica della Divina Misericordia".
- **Articolo 2**
L'Associazione "Dives in Misericordia" ha sede presso la "*Piccola Casa della Misericordia*" sita in Gela (CL) Corso Vittorio Emanuele n° 197

Essa potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Finalità e Funzioni

Articolo 4

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore degli ultimi e dei suoi membri, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'aggregazione, dell'istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili e della beneficenza. L'Associazione avrà particolare riguardo per l'accoglienza, la promozione e la formazione umana e cristiana della persona, comprese tutte le attività specificate nel presente statuto.
2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle strumentali e secondarie rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, rappresentando distintamente nel bilancio di cui all'articolo 13 D.Lgs.117/2017 le attività indicate dall'articolo 6 rispetto a quelle di cui all'articolo 5 ed evidenziando altresì il loro carattere strumentale e secondario.

Articolo 5

L'Associazione "*Dives in Misericordia*", là dove è presente ed opera, svolgerà la propria attività sempre attenta ai bisogni del territorio e in stretto, costante e armonico dialogo con le istituzioni pubbliche e private, civili e religiose, mirando sempre al bene dei destinatari dei propri servizi.

Articolo 6

Nella piena convinzione che il bene di ogni società civile e religiosa dipende strutturalmente dalla cellula fondamentale che è la famiglia, l'Associazione, con la sua attività e le sue opere, promuove la "cultura della misericordia".



Federico Miele
[Signature]

L'Associazione, nello spirito del principio di sussidiarietà, promuove una rete di servizi e di opere atte a favorire la solidarietà sociale e familiare, il mutuo aiuto, la formazione umana e cristiana, l'assistenza sociale, spirituale, psicologica, morale e materiale degli ultimi. Una speciale attenzione viene riservata ai poveri e alle famiglie che versano in stato di necessità.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono di seguito elencate:

- a) Creare dei "centri di ascolto" per le persone singole, le coppie, le famiglie, soggetti emarginati al fine di offrire relazioni di aiuto mediante opera di consulenza, prevenzione, formazione, sostegno ed indirizzo, mediazione familiare e informazione;
- b) creare centri di accoglienza per soggetti bisognosi al fine di dare un supporto di carattere socio-assistenziale per il soddisfacimento di bisogni primari e la promozione della dignità umana, anche di soggetti immigrati;
- c) Creare centri studi sul disagio sociale, quale luogo di raccolta dati, ricerca, e promozione per tutto ciò che concerne la tematica giovanile, familiare, l'interculturalità;
- d) Prestare la propria opera, coerentemente alla sua ispirazione cristiana, nella "pastorale della promozione umana" in sinergia con gli Uffici Pastoralisti competenti della Diocesi di Piazza Armerina e delle comunità parrocchiali, prestando attenzione in modo particolare alle situazioni di povertà e di emarginazione presenti nel territorio, anche attraverso attività di coordinamento;
- e) Tenere sempre presente il bene globale della persona attraverso l'apertura, anche in convenzione con gli Enti Pubblici e privati, di servizi aperti (domiciliari e diurni) e residenziali per l'accoglienza e l'aiuto a soggetti portatori di handicap e a soggetti bisognosi di integrazione personale, familiare e sociale (minori, disabili, adulti svantaggiati, anziani emarginati, ecc.).

A tal fine l'Associazione potrà:

- Collaborare con altre associazioni, movimenti, gruppi e strutture civili e religiose che operano a favore dei poveri ed emarginati ed, inoltre, favorire la loro adesione alla presente Associazione condividendo l'ispirazione e le finalità del presente statuto.
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, secondo la normativa vigente, per far svolgere il periodo di tirocinio nelle strutture dell'Associazione a quanti ne abbiano titolo e necessità per

il completamento della loro formazione universitaria e/o professionale.

- Organizzare momenti ricreativi al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione tenendo conto dell'attuale contesto multiculturale della nostra società.
- Promuovere la pubblicazione di almeno un organo di informazione, formazione e aggiornamento sulle realtà di interesse dell'Associazione e sulle sue attività.
- Valorizzare la disponibilità di persone ad offrire parte del loro tempo e delle loro professionalità, mediante l'agile struttura delle "Banche del tempo".



TITOLO III

Persone e Strutture

Articolo 7

Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l'Associazione, oltre all'opera volontaria dei propri soci e di esterni, si può avvalere di dipendenti e di personale assunto anche in regime di convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L'azione umanitaria dell'Associazione verrà effettuata attraverso l'ausilio di strutture proprie o convenzionate, mediante la collaborazione con enti pubblici e privati ed anche sulla base di donazioni ricevute.

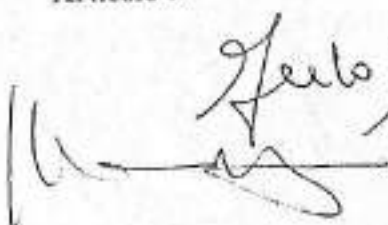
TITOLO IV

Patrimonio ed Entrate

Articolo 8

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, delibera, con la presenza di almeno 3/4 dei soci e a maggioranza semplice, circa gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili in patrimonio dell'Associazione che siano di rilevante entità.
2. Destinatari di eventuali donazioni potranno essere esclusivamente Enti del terzo Settore o Enti a questi equiparati, con finalità affini a quelle dell'Associazione, e comunque a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Articolo 9



Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, l'Associazione ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)

1. 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, crediti, donazioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e da quanto altro potrà possedere a qualsiasi titolo.
2. 2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
3. 3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell'Associazione;
4. 4. Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione ordinariamente dispone delle seguenti entrate:
 - a) dei liberi versamenti effettuati da tutti coloro che fanno parte dell'Associazione;
 - b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

TITOLO V

Membri dell'Associazione

Articolo 10

Possono far parte dell'Associazione persone di ogni estrazione sociale, culturale e fede religiosa, di stati diversi di vita e quanti abbiano a cuore gli autentici valori della vita.

I membri dell'Associazione avranno uno stile di vita caratterizzato da quella tipica accoglienza che crea subito famiglia, un ambiente e un'atmosfera carichi di calore umano, di comprensione, di solidarietà, di concretezza e di sano realismo che dinanzi a qualsiasi situazione non dispera mai.



I membri s'impegnano a partecipare effettivamente alla vita e alle iniziative dell'Associazione contribuendo così a realizzare un suo organico sviluppo e a perseguirne le finalità.

S'impegnano inoltre ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega (con un limite di non più di numero due deleghe per socio), a svolgere il lavoro preventivamente concordato dall'organo amministrativo e a recedere dall'organizzazione ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 24 del codice civile.

Gli aderenti soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'organo amministrativo e a prestare il lavoro preventivamente concordato come sopra detto.

In caso di comportamento difforme, che arrechi anche pregiudizio agli scopi ed al patrimonio dell'organizzazione, l'organo amministrativo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo e diffida.

I soci potranno essere altresì esclusi dall'associazione con delibera assembleare, qualora ricorrano gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del codice civile.

L'organizzazione con il presente Statuto disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di soci volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale. L'attività dei volontari deve essere spontanea e gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti che saranno stabiliti dall'Associazione.

Articolo 11

1) Sono a tutti gli effetti membri dell'Associazione "Dives in Misericordia":



Handwritten signature

* i soci aderenti.

* i soci benemeriti.

2. L'appartenenza all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. La partecipazione all'Associazione comporta, per il socio di maggiore età, il diritto di voto in assemblea.
4. Il diritto di voto in assemblea, in caso di assenza o di impedimento, può essere delegato da ciascun socio ad altro socio. Tale delega deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'assemblea. Ciascun socio non può essere titolare di più di 2 deleghe contemporaneamente.
5. I soci aderenti sono persone che condividono e partecipano attivamente alla realizzazione delle finalità del presente statuto e a quelle dei regolamenti interni.
6. Si diventa soci aderenti con domanda di ammissione indirizzata al Consiglio direttivo e dopo un adeguato iter formativo, definito dal regolamento interno.

La domanda viene presentata tramite un membro dell'Associazione che accompagna, nell'iter formativo, l'aspirante socio; essa s'intende accolta solo dopo l'approvazione motivata del Consiglio stesso.

7. La domanda di ammissione si intenderà respinta qualora il Consiglio Direttivo, entro sei mesi dal ricevimento della stessa, non provvederà a comunicare all'istante alcun provvedimento di accoglimento. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni all'aspirante socio.
8. I soci benemeriti sono le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo che si sono distinte in modo del tutto particolare:
 - a) per significativi apporti culturali e/o di servizio alla realtà degli ultimi;
 - b) per rilevanti contributi economici e/o lasciati a favore dell'Associazione;
9. Ogni socio può, in qualsiasi momento, notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di dimettersi dal novero dei membri dell'Associazione;

10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazioni di dimissioni scritte;
- d) per esclusione;



11. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

12. In presenza di gravi motivi, ogni socio dell'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il collegio arbitrale composto da un membro nominato dal Comune, un altro nominato dall'Ordinario Diocesano e un membro del consiglio direttivo scelto per votazione. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento del collegio stesso.

13. La qualifica di socio si perde automaticamente in caso di morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Articolo 12

Il Consiglio direttivo, valutatane l'opportunità, potrà istituire apposito registro dove, a cura del segretario, potranno essere iscritte, su loro espressa richiesta e col parere favorevole del Consiglio stesso, persone e realtà associative che manifestassero, anche saltuariamente, sostegno, collaborazione o comunque interesse per singole iniziative e attività dell'Associazione e/o che vogliano effettuare servizi di volontariato non retribuito in strutture dell'Associazione.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

[Handwritten signatures and a circular notary seal of the Republic of San Marino, similar to the one above.]

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

l'organo amministrativo (Amministratore unico o Consiglio direttivo);

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Segretario;

Economo;

L'organo di controllo da nominare obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D.lgs.117/2017;

L'organo di revisione, da nominare obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.lgs.117/2017.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione.

Articolo 14

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno e, quando si reputi necessario, su richiesta dell'organo amministrativo o di almeno un decimo degli aderenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli

amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre almeno la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La convocazione va fatta mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea e deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché i temi da trattare.

I verbali di assemblea devono essere contenuti in un apposito libro, detto registro dei verbali, e depositato presso la sede dell'Associazione.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati
- f) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, delibera sulle principali questioni che riguardano la vita dell'Associazione, approva l'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie;
- g) approva il regolamento interno dell'Associazione;
- h) apporta modifiche ed aggiunte allo statuto e al regolamento interno dell'Associazione;
- i) delibera lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nominando i liquidatori e fissandone i poteri;



l) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

Articolo 15

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta formale del Consiglio direttivo o di un numero di soci pari almeno a un terzo dell'Assemblea stessa. In caso di richiesta formale di convocazione il Presidente ha l'obbligo di convocarla entro un termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la sua decadenza dalla carica. In caso di inottemperanza, il richiedente, trascorsi i quaranta giorni, può direttamente convocare l'assemblea ed al primo punto dell'ordine del giorno deve essere posta la rielezione del presidente che risulta decaduto.
 2. La convocazione avviene a cura del Presidente mediante comunicazione al domicilio dei soci, oltre che con affissione, presso la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, dell'avviso contenente l'ordine del giorno, con termine di preavviso di almeno dieci giorni.
 3. In prima convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
 4. Per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la devoluzione del patrimonio e per gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili in patrimonio dell'Associazione che siano di rilevante entità (come previsto dall'art. 10, c. 2), è necessaria la presenza di almeno $3/4$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali argomenti dovranno obbligatoriamente essere posti all'ordine del giorno dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- Per le modifiche del regolamento interno dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le proposte di modifica possono essere inoltrate dal Consiglio direttivo o da $1/3$ dei soci.

6. Per quanto non previsto nel presente statuto circa attribuzioni, modalità di funzionamento e convocazione dell'Assemblea, si rimanda alle norme del regolamento interno.

Articolo 16



1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, può in essere ogni atto esecutivo per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Associazione dei Soci; Il Consiglio direttivo è composto da cinque a nove soci. Nel numero dei componenti del Consiglio sono compresi: il Presidente, il Vice presidente, l'Economo e il Segretario.
2. La durata in carica del Consiglio direttivo è di cinque anni.
3. Il Consiglio, in caso di dimissioni, impedimento permanente o definitiva decadenza di uno dei suoi componenti, procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti sino allo scadere del Consiglio in carica. A parità di voti subentrerà il socio che abbia la maggiore anzianità d'iscrizione nel registro dei soci. Tale surroga deve essere ratificata dalla prima assemblea utile; in caso di non ratifica la stessa assemblea procederà a votazione per l'elezione del nuovo membro del Consiglio.
4. Se le dimissioni, l'impedimento permanente o la definitiva decadenza riguardano il Presidente, diventa presidente di diritto il suo vice e il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il nuovo Vice Presidente provvisorio e procede alla surroga del consigliere mancante secondo quanto previsto al punto 3 del presente articolo. Alla prima assemblea utile si dovrà procedere alla ratifica del nuovo consigliere ed all'elezione del Vice presidente. Il nuovo presidente va sottoposto a ratifica nella successiva assemblea.
5. Dalla nomina a membro del Consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno 3/4 dei componenti del Consiglio direttivo, delibera, a maggioranza semplice, circa gli atti di straordinaria amministrazione che riguardino la cessione di beni mobili e/o immobili in patrimonio dell'Associazione che siano di rilevante entità.

Articolo 17

A handwritten signature is written over a circular notary seal. The seal is for the Notary Public in Cella (S.S.) and contains the text "NOTAIO IN CELLA (S.S.)".

1. Il Consiglio direttivo amministra l'Associazione collegialmente secondo i poteri conferitigli dal presente Statuto.
2. Elegge, al suo interno, il segretario e l'economo.
3. Ammette i nuovi soci e ne dà comunicazione in assemblea.
4. Redige il bilancio annuale di esercizio che sottopone all'assemblea per l'approvazione, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Propone all'Assemblea l'istituzione e lo scioglimento di sedi secondarie.
6. Istituisce e mantiene, se ritiene opportuno, un apposito registro di cui all'articolo 12 del presente statuto.
7. Procede alla sostituzione dei suoi membri ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 18

1. Si decade dalla carica di membro del Consiglio in caso: di dimissioni, di gravi motivi che comportino anche l'esclusione dalla qualifica di socio, di tre assenze consecutive e ingiustificate, di eventuale ed insanabile conflitto di interessi, di qualunque altro motivo che comporti la perdita della qualifica di socio.
2. La pronuncia di decadenza dei singoli membri viene emessa dal Consiglio direttivo ed ha effetto immediato. Contro tale provvedimento, il socio consigliere interessato può adire il collegio arbitrale composto da un membro nominato dal Comune, un altro nominato dall'Ordinario Diocesano e un membro del consiglio direttivo scelto per votazione.
3. Per gravi inadempienze o violazioni dello statuto commesse dal Consiglio direttivo in carica, su richiesta del Collegio dei Revisori o di 1/3 dei soci, l'Assemblea con la maggioranza assoluta dei soci può dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio direttivo e, contestualmente, eleggere il nuovo Consiglio.

Articolo 19

Le convocazioni del Consiglio direttivo vengono effettuate dal Presidente o da tre suoi delegati, con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante comunicazione al domicilio dei membri. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con telefonata, telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta, inoltrata o notificata almeno 24 ore prima della riunione.



Articolo 20

Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono adottate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Viene eletto fra i componenti il Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ricevere donazioni ed elargizioni effettuate a favore dell'Associazione

Attua le delibere del Consiglio Direttivo.

Può conferire incarichi tra i componenti dell'Associazione e al di fuori dell'Associazione stessa e sottoscrivere gli eventuali mandati di pagamento per la collaborazione ricevuta.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente.

Articolo 22

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, egli rappresenta l'Associazione, sostituendolo in ogni sua attribuzione.

In particolare, il Vice Presidente è anche autorizzato alla stipula di formali convenzioni con gli enti locali, regionali, nazionali e internazionali pubblici, privati e religiosi.

[Handwritten signature]

Egli diventa Presidente di diritto, ai sensi dell'articolo 16, c. 4.

Articolo 23

1. Il Segretario del Consiglio direttivo viene eletto nella prima seduta del Consiglio stesso e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario svolge tutte le attività di segreteria del Consiglio e dell'Associazione, in particolare; redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
3. Il Segretario cura la tenuta dei seguenti libri: libro verbale delle assemblee dei soci; libro verbale del consiglio direttivo. Cura altresì la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci dell'Associazione e dell'eventuale registro di cui all'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 24

1. L'Economo dell'Associazione viene eletto nella prima seduta del Consiglio direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Egli ha funzione di tesoriere dell'Associazione e ne tiene la contabilità. In particolare:
 - a. Collabora con il Presidente per quanto concerne le problematiche e gli aspetti economici, il reperimento di fondi per il sostegno di attività e di iniziative dell'Associazione.
 - b. Tiene costanti rapporti con gli economisti dei Comitati esecutivi che curano la gestione delle strutture di servizio dell'Associazione di cui all'art. 9.
 - c. Periodicamente relaziona in Consiglio direttivo circa la situazione economica dell'intera Associazione.
 - d. Predisporre annualmente, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, oppure il rendiconto, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
 - e. Cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene contabilità ed effettua le relative verifiche.
 - f. Controlla la tenuta dei libri contabili, ove obbligatori.

g. Cura i rapporti con eventuale personale dipendente dell'Associazione, gestendo
inerenti a tali rapporti.

3. L'Economo, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvarrà ordinariamente della
collaborazione degli altri membri del Consiglio o di altri soci; con l'approvazione del Consiglio
direttivo può avvalersi anche di professionisti esterni.

Articolo 25

1. Nei casi previsti dalla legge l'assemblea può nominare un organo di controllo anche
monocratico.

Se collegiale è formato da tre componenti.

3. I membri del Collegio potranno essere scelti anche fra i soci, in ragione della loro autorevolezza
e competenza.

4. In caso di composizione collegiale eleggeranno al loro interno un Presidente.

5. Le decisioni del Collegio vanno assunte a maggioranza assoluta e trascritte in apposito registro.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente
statuto per i membri del Consiglio direttivo.

Limitatamente all'eventuale compenso dell'organo di controllo, il Consiglio direttivo ne disporrà
l'entità nei limiti di legge.

7. L'incarico di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di membro del
Consiglio direttivo.

8. Almeno un componente dell'organo di controllo, deve essere iscritto nel registro dei revisori
contabili.

Articolo 26

1. Se nominato, all'organo di controllo spetta il controllo sulla gestione amministrativa
dell'Associazione.

In particolare deve:



2. vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercitare il controllo contabile;

esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017;

attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni contenute nel codice del terzo settore.

3. Curare la tenuta del libro delle loro adunanze;
5. Vigilare sul corretto impiego del patrimonio sociale.
6. Con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e, a richiesta loro o del Consiglio, alle adunanze del Consiglio direttivo o dei comitati esecutivi. Quando ne ricorrono i presupposti può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Libri associativi

Articolo 27

Sono libri dell'Associazione, fatti salvi altri prescritti dalla legge:

1. I libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni:
 - a) dell'Assemblea;
 - b) del Consiglio direttivo;
 - c) dell'organo di controllo ove istituito.
2. Il libro degli associati;
3. L'eventuale registro di cui all'articolo 12.

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta espressamente formulata al Consiglio Direttivo. L'ispezione potrà avvenire entro quindici giorni dal recepimento della richiesta.



TITOLO VIII

Rendiconto e Bilancio

Articolo 28

Circa il rendiconto o il bilancio consuntivo e preventivo si dispone quanto segue:

1. L'esercizio finanziario della Associazione va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. I rendiconti o i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, purché, se non sono soci, provvisti dell'autorizzazione del Presidente dell'Associazione.

Articolo 29

1. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- Beni immobili e mobili;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'organo amministrativo ovvero dal Presidente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'organo amministrativo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, sociali che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO IX

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 30

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.lgs.117/2017 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità.

TITOLO X

Disposizioni finali

Articolo 31

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi è espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.lgs.117/2017, le disposizioni attuative dello stesso nonché i regolamenti interni stilati dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea, le norme previste dal libro I del c.c. e, in subordine, le norme del libro V del c.c. e le disposizioni di legge in materia in quanto compatibili con la nuova normativa disciplinante il terzo Settore.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'autorizzazione U.E. sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo Settore o fino all'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità competente continueranno ad applicarsi le norme dello statuto vigente che dovrà intendersi sostituito a partire dalla data di operatività del RUNTS e dall'autorizzazione U.E. sui nuovi regimi fiscali, secondo le previsioni di cui agli artt.101 secondo comma e 104 secondo comma del D.lgs.117/2017.

[Handwritten signature]



La presente copia composta di n. 16
fogli è conforme all'originale a mio rogito
Si rilascia, per u/o Consulato
Gela, li 9 NOVEMBRE 2020

